



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
MONFORTE SAN GIORGIO**

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il presente regolamento è composto di n. 5 capi e di n. 29 articoli.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto e finalità
- Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 – Classificazione delle attività sportive
- Art. 5 – Quadro delle competenze
- Art. 6 – Competenze del consiglio comunale
- Art. 7 – Competenze della Giunta Municipale
- Art. 8 – Competenze del Responsabile comunale attività sportive (Ufficio Tecnico)

CAPO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- ✓ Art. 9 – Concessione in Uso
- ✓ Art. 10 – Modalità di assegnazione
- ✓ Art. 11 – Modalità di utilizzo
- ✓ Art. 12 – Orario di utilizzo impianti
- ✓ Art. 13 – Durata della Concessione in Uso degli impianti
- ✓ Art. 14 – Rinuncia
- ✓ Art. 15 – Sospensione delle concessioni d'uso
- ✓ Art. 16 – Revoca delle concessioni d'uso
- ✓ Art. 17 – Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive
- ✓ Art. 18 – Agibilità impianti

CAPO III – CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- ✓ Art. 19 – Modalità di gestione impianti sportivi
- ✓ Art. 20 – Contabilità e rendiconto
- ✓ Art. 21 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
- ✓ Art. 22 – Revoca concessione di gestione
- ✓ Art. 23 – Concessione per la costruzione, anche in ampliamento e per la gestione

CAPO IV – TARIFFE

- ✓ Art. 24 – Determinazione tariffe
- ✓ Art. 25 – Modalità di pagamento
- ✓ Art. 25 bis – Vincolo di destinazione
- ✓ Art. 26 – Uso gratuito degli impianti
- ✓ Art. 27 – Gestione Pubblicità

CAPO V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ✓ Art. 28 – Norme di rinvio
- ✓ Art. 29 – Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art.1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;.
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; per concessione in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- per corrispettivo, l'importo che l' Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.
- per l'impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il presente regolamento, inoltre, al fine di realizzare un sistema che in accordo con i gestori, attraverso azioni mirate, permetta di creare le condizioni di buon funzionamento degli impianti, disciplina le modalità relative alla eventuale rinegoziazione dei contratti alle Associazioni/Società sportive che gestiscono civici impianti sportivi.

L'utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantito a tutti i cittadini, da parte dei soggetti affidatari del servizio e concessionari degli impianti.

Possono essere affidati in gestione o in uso anche gli impianti sportivi pertinenti alle scuole, purché il loro utilizzo avvenga in orari compatibili con l'utilizzo scolastico e comunque previo accordo con la Direzione Didattica della scuola.

Nei giorni di sabato e domenica tutti gli impianti di dimensioni regolamentari per i quali siano previste funzioni ed attività agonistiche, sono prevalentemente destinati allo svolgimento di campionati e di manifestazioni, secondo le condizioni e le modalità contenute nel contratto sottoscritto con il concessionario.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e per la valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Poiché l'amministrazione comunale rifiuta e condanna atti di violenza e di discriminazione, non saranno tollerate manifestazioni apologetiche, in qualsiasi forma espresse, in occasione dello svolgimento di attività presso gli impianti

Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di RILEVANZA PRIMARIA e di RILEVANZA SECONDARIA.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali i seguenti impianti:

– RILEVANZA PRIMARIA

Stadio Comunale – Monforte Marina

Centro Polivalente (Campo da calcetto e Campo da calcio) – Monforte Centro

Campo da tennis – Monforte Centro.

Campo tiro a piattello – Monforte Centro (le richieste e le concessioni possono riguardare esclusivamente società o associazioni in possesso dei requisiti per il legittimo esercizio del tiro a piattello)

– RILEVANZA SECONDARIA

Palestra scolastica – Monforte Centro

Art. 4 – Classificazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia

di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- attività sportiva per le scuole;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dai CONI;

Art. 5 – Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- ✓ il Consiglio Comunale;
- ✓ la Giunta Municipale;
- ✓ il Responsabile Comunale competente per la gestione del servizio (Responsabile ufficio tecnico).

Art. 6 – Competenze del consiglio comunale

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;
- la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti in sede di prima applicazione del presente regolamento;
- la nomina di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e la efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.

Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti n.3 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza, l'Assessore allo Sport.

Il Presidente verrà individuato tra i Consiglieri Comunali.

Un tecnico del Servizio Lavori Pubblici sarà di supporto alla commissione

Art. 7 – Competenze della Giunta Municipale

Spetta alla Giunta Municipale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
- ai singoli schemi di convenzione per le previsioni di dettaglio nel rispetto del presente Regolamento;
- ai criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale;
- l'aggiornamento ed adeguamento tariffe.

Art. 8 – Competenze del Responsabile comunale attività sportive (Ufficio Tecnico)

Spetta al responsabile del servizio, individuato nell'area tecnica:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Municipale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

CAPO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- ✓ Concessione in uso;
- ✓ Concessione per la gestione;

Art. 9 – Concessione in Uso

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La CONCESSIONE IN USO dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Art. 10 – Modalità di assegnazione

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione nell'ordine le seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che abbiano alloro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie ai concessionari degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il Responsabile del Servizio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative concessioni.

Le richieste di utilizzo di impianti sportivi, pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti e nel rispetto dei criteri sopra elencati.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.

A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività agonistica;
- b) Società o Associazioni o cooperative o privati che detengano il titolo sportivo gerarchicamente più elevato;
- c) Società o Associazioni o cooperative o privati che presentano il maggior numero di affiliati;
- d) Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- e) Società o Associazioni o cooperative o privati che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Art. 11 – Modalità di utilizzo

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengono di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti (società, organizzazioni, enti, federazioni ecc.) rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate ed è tenuto a rifondere tali danni all'amministrazione Comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto e per eventuali ammanchi.

Il Concessionario o chi ne fa richiesta si impegnano inoltre a farsi direttamente carico delle spese derivanti dagli eventuali danni materiali all'immobile, arredamenti e servizi, in cui le stesse potessero ricorrere nel periodo d'uso e di cui i componenti sono considerati solidamente responsabili. dovranno inoltre, provvedere al pagamento di tutte le utenze che verranno conteggiate (spese GAS - LUCE - ACQUA), in modo proporzionale in relazione agli spazi utilizzati e alla frequenza di utilizzo.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport all'interno del campo di calcio;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);

- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Ai fini di cui al presente articolo, l'amministrazione individua tra i propri dipendenti un soggetto che svolgerà le funzioni di custode, cui competerà l'apertura e la chiusura degli impianti, il controllo successivo al loro utilizzo da parte di ogni utente per la verifica del rispetto delle norme della concessione e del presente regolamento. L'amministrazione si riserva la facoltà di obbligare l'utenza alla individuazione di un referente che svolga le funzioni del custode e che si rapporterà con il responsabile dell'ufficio tecnico o suo delegato.

Nel caso di danni all'impianto o alle attrezzature o di mancata pulizia dopo l'uso, qualora non sia possibile individuare il responsabile, ne risponderanno in solido tutti gli utenti che hanno in vigore una concessione in uso su quell'impianto.

Art. 12 – Orario di utilizzo impianti

Gli impianti sportivi, di norma , restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 13 – Durata della Concessione in Uso degli impianti

La concessione in uso di ciascun impianto ai concessionari che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi, su richiesta del concessionario.

Art.14 – Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 15 – Sospensione delle concessioni d'uso

Le concessioni in uso possono essere temporaneamente sospese o modificate negli orari e nei turni di assegnazione dalla Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi

Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.) ciò quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni di carattere contingente, tecniche oppure per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 16 – Revoca delle concessioni d'uso

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'Art.11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Responsabile del servizio attività sportive ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 17 – Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi in modo occasionale e straordinario anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., a condizione che risultino compatibili con le attività sportive già programmate.

Le domande dovranno essere presentate almeno 5 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 11

Art. 18 – Agibilità impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo e dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, ognuno per quanto di competenza.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

CAPO III

CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art. 19 – Modalità di gestione impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dalla L.R. 48/91 e successive modifiche di recepimento della Legge 142/90 art. 22.

La gestione di impianti può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- ✓ assenza di finalità di lucro;
- ✓ democraticità della struttura;
- ✓ elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- ✓ obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) società che svolgono attività per disabili;
 - b) società che svolgono attività giovanile;
 - c) società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- La durata della concessione che è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

E' fatto obbligo al concessionario di informare il Servizio competente di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie e deve usare l'impianto per le attività in esso consentite. Inoltre, i concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

La buona gestione e corretta conduzione dell'impianto dato in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione medesima.

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

La concessione dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;

- riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

Inoltre, è data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività di servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

Art. 20 – Contabilità e rendiconto

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 21 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi.

La convenzione dovrà porre a carico del gestore dell'impianto gli oneri relativi a:

- opere di manutenzione ordinaria di
 - a) Pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico, delle aree annesse all'impianto nonché delle aree a verde, ove esistenti;
 - b) Segnature e approntamento del terreno di giuoco ogni qualvolta sia necessario per garantire la perfetta utilizzazione da parte della società assegnatarie e per l'allestimento di gare ufficiali.
- Custodia.

Il concessionario si obbliga, inoltre, al pagamento dell'utenza elettrica e di quella idrica, che verranno conteggiate in modo proporzionale in relazione agli spazi utilizzati e alla frequenza di utilizzo.

L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

Art. 22 – Revoca concessione di gestione

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- vi siano gravi inadempimenti di obblighi contrattuali imputabili al concessionario;
- i pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.
-

Art. 23 – Concessione per la costruzione, anche in ampliamento e per la gestione

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione, anche in ampliamento, e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. In particolare è condizione essenziale per la concessione la presentazione da parte del soggetto interessato di un piano finanziario dal quale si evidenzino le spese ed i ricavi derivanti dalla predetta concessione: il piano viene valutato dall'amministrazione comunale sia dal punto di vista tecnico che finanziario, per il tramite dei propri uffici.

La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IV TARIFFE

Art. 24 – Determinazione tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della approvazione del Bilancio preventivo.

Le tariffe possono essere:

- ✓ orarie (ad es. per gli allenamenti);
- ✓ a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- ✓ a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Art. 25 – Modalità di pagamento

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza da parte del Comune, in caso di gestione diretta. Nel caso di gestione tramite concessionario, dell'avvenuto pagamento dovrà essere rilasciata fattura o ricevuta da parte del concessionario.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario o il Comune, se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fideiussoria o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 25 bis – Vincolo di destinazione

Le entrate derivanti dalle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali vengono vincolate in occasione della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione annuale alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi nonché la possibilità di utilizzare dette somme per manifestazioni sportive.

Art. 26 – Uso gratuito degli impianti

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole esistenti nel territorio comunale che ne facciano specifica richiesta al Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, esclusa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi e altresì concesso a titolo gratuito alle scuole.

Resta inteso che l'uso degli impianti è gratuito per le iniziative che l'Amministrazione

Comunale intenderà promuovere o patrocinare.

Art. 27 – Gestione Pubblicità

Qualsiasi forma di pubblicità, all'interno dell'impianto sportivo oggetto della concessione, deve essere sempre autorizzata dal Comune con appositi provvedimenti deliberativi da parte della Giunta comunale.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia all'O.R. EE. LL. Regione Siciliana, vigente in materia:

- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 29 – Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07/03/2014 con delibera n.8, dichiarata immediatamente esecutiva.

La delibera di Consiglio Comunale n.8 del 07/03/2014 è stata pubblicata sul sito informatico del Comune dal 23/03/2014 al 07/04/2014.

Il Regolamento è stato ripubblicato sul sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/03/2014 al 07/04/2014.

E entrato in vigore il giorno 08/04/2014.

Monforte San Giorgio, Lì 08/04/2014

Il Segretario Comunale

F.to Francesco Scattareggia